



# STUDIO ROSSI & PARTNERS

Commercialisti & Consulenti del Lavoro

Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano Tel. 02.55187013 - Fax 02.5469729  
www.studiorossipartners.it email: info@srpstudio.it

*Informativa per la clientela di studio*

*N. 03 del 10.02.2019*

#  
#  
#

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## OGGETTO: REVERSE CHARGE CON LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

*Gentile Cliente,*

*A un mese dall'entrata in vigore della fatturazione elettronica, permangono alcuni dubbi su come assolvere correttamente agli adempimenti relativi alle operazioni con autofattura e in reverse charge (inversione contabile)*

### Premessa

Con l'arrivo della fatturazione elettronica, ci sono alcuni casi particolari che sarà necessario gestire in modo più accurato. Il primo caso riguarda la modalità di assolvimento del **reverse charge quando i cessionari / committenti soggetti passivi IVA riceveranno delle fatture elettroniche soggette ad inversione contabile**. Il secondo caso riguarda le casistiche in cui vi è l'obbligo di **emissione dell'autofattura**.

### Definizioni

Prima di addentrarci appieno nella gestione del reverse charge e dell'autofattura in ambito di fatturazione elettronica, riepiloghiamo le definizioni:

**Autofattura:** è il documento mediante il quale il cessionario o il committente applica l'IVA gravante su una operazione; in questo caso, l'obbligo di emissione del documento grava sul soggetto che acquista il bene o il servizio; lo stesso, deve essere annotato sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Si tenga presente che l'autofattura deve contenere le stesse indicazioni richieste per le fatture ordinarie. In questo caso, i dati dell'emittente e del destinatario saranno gli stessi e nel documento deve essere specificata l'annotazione "autofatturazione".

**Reverse charge:** l'obbligo di emissione del documento rilevante ai fini IVA ricade sul cedente /prestatore, mentre il cessionario / committente deve assolvere l'IVA su tale documento attraverso la procedura dell'integrazione, annotando l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotando il documento integrato sia nel registro delle vendite che degli acquisti.

### Fattura elettronica e autofattura

Come già chiarito sopra l'**autofattura** viene applicata, prevalentemente, nelle operazioni con un soggetto estero.

Le **operazioni con l'estero non saranno "travolte" dalla novità della fatturazione elettronica**; di conseguenza, l'assolvimento dell'IVA nelle fatture delle operazioni intracomunitarie o con soggetti extra UE non subiranno alcun cambiamento rispetto a quanto le aziende effettuano ad oggi.

Ricordiamo che in questo caso l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad **effettuare l'adempimento dell'Esterometro** (ns. circ. informativa n. 2/2019 sull'argomento)

In **tutti gli altri casi l'autofattura sarà soggetta ad invio di fatture elettronica al Sistema di Interscambio**.



In calce alla presente informativa riepiloghiamo le principali casistiche di autofattura

### ***Fattura elettronica e reverse charge***

Nelle operazioni assoggettate a **reverse charge** (ad es. spese per le pulizie, manutenzioni e opere di completamento su immobili, acquisti di dispositivi elettronici) si pone la questione relativa all'integrazione dell'IVA in quanto vi è una **sostanziale impossibilità di integrare la fattura**, dato che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 13/E del 2018, la e-fattura risulta di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile.

L'Agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata sul sito suggerisce al riguardo che l'integrazione possa essere "effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza". Secondo la prassi, infatti, **il cessionario/committente sarebbe tenuto**, in questi casi, a **predisporre un altro documento "allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata"**

Si tenga presente che, in ogni caso, il processo di integrazione effettuato secondo le modalità indicate non consentirebbe la conservazione del documento limitato ai soli documenti trasmessi e ricevuti attraverso il Sistema di Interscambio.

Va peraltro osservato che la FAQ in questione parla di "una modalità alternativa all'integrazione della fattura" attraverso la predisposizione di un altro documento (l'autofattura) che "può" (e non necessariamente "deve") essere inviato al Sistema di Interscambio con conservazione.

Quindi **pare evidente anche all'Agenzia che tale tecnica certo non può considerarsi obbligatoria**, ma meramente una facoltà.

Conferma in tal senso è arrivata peraltro in occasione della videoconferenza del 15 gennaio organizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto alle domande poste dai professionisti.

### ***Nostro "modesto" parere su come operare***

Nella speranza che quanto prima Agenzia Entrate intervenga per chiarire come poter operare, allo stato attuale, a nostro giudizio, essendo impossibile praticare sulla fattura l'integrazione non resta che applicare esclusivamente l'annotazione nei registri come se il documento fosse "virtualmente" integrato.

In definitiva, auspichiamo che l'imposta dovuta in **inversione contabile possa essere assolta in sede di contabilizzazione della fattura di acquisto**. Si tratta di una soluzione più conforme al dettato normativo e certamente molto più agevole per tutti i contribuenti.

**Nulla vieta** ovviamente di **generare un allegato di appoggio** ma, sempre a nostro giudizio, da gestire rigorosamente **con la cara vecchia carta** (e come tale da conservare) **evitando il formato XML e la trasmissione al SdI**, che finirebbe nella grande totalità dei casi per autocertificare i ritardi nell'applicazione dell'integrazione, infatti i tempi per assolvere l'imposta con inversione contabile sono, a norma dell'articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972, molto stretti: l'assolvimento entro il mese di arrivo della fattura, nei fatti, si presenta incompatibile con una normale prassi aziendale.

La **tenuta dei registri sezionali** non è obbligatoria ma la loro adozione, come si fa da tempo, consentirà di gestire, entro la scadenza delle comunicazioni Li.Pe, quei ritardi fisiologici che da sempre interessano (inutile nascondere) non solo la moltitudine delle piccole imprese (che si avvalgono, per la quasi generalità, di servizi in outsourcing) ma anche le imprese più strutturate che si occupano direttamente della propria contabilità.

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.*

*Distinti saluti*



<b>GESTIONE DELL'AUTOFATTURA CON LA FATTURA ELETTRONICA</b>	
<b>CASISTICA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>ACQUISTI DA SOGGETTI PASSI D'IMPOSTA "STABILITI" IN PAESI EXTRA-UE</b>	Acquisto di beni ovvero servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia da un soggetto passivo d'imposta "stabilito" in un Paese extra UE e privo di stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto extra UE in Italia si avvalga di rappresentante fiscale Se non in presenza di bolla doganale deve essere predisposto l'Esterometro
<b>AUTOCONSUMO ESTERNO</b>	Il soggetto passivo deve emettere autofattura in un unico esemplare, con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta. In relazione ai dati del cessionario, si fa presente che non dovrebbe essere riportata la partita IVA, in quanto il bene fuoriesce dall'attività d'impresa. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sul solo registro delle fatture emesse. Deve essere predisposta la fattura/autofattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio
<b>CESSIONI GRATUITE DI BENI A TITOLO DI OMAGGIO</b>	In caso di assenza di rivalsa dell'imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l'emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di "autofattura per omaggi". Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta. Deve essere predisposta la fattura/autofattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.
<b>REGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO ESPORTATORE ABITUALE</b>	Nel caso in cui l'esportatore abituale verifichi l'utilizzo di un plafond IVA superiore alla disponibilità del periodo, è previsto il seguente iter: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'emissione, in duplice copia, da parte dell'esportatore di un'autofattura con l'indicazione dell'ammontare dell'eccedenza di plafond e la relativa imposta;</li><li>• l'assolvimento dell'IVA;</li><li>• l'annotazione dell'autofattura nei registri.</li></ul> L'autofattura di regolarizzazione potrebbe essere predisposta nella seguente modalità: <ul style="list-style-type: none"><li>• righe di storno con dati uguali alla fattura originaria, ma con prezzo unitario negativo;</li><li>• righe con i dati corretti.</li></ul> Deve essere predisposta in formato elettronico ed inviata al Sistema d'interscambio.



# STUDIO ROSSI & PARTNERS

Commercialisti & Consulenti del Lavoro

Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano Tel. 02.55187013 - Fax 02.5469729  
www.studiorossipartners.it email: info@srpstudio.it

<b>ESTRAZIONE DI BENI DA DEPOSITI IVA</b>	<p>Il soggetto acquirente che procede all'estrazione emette autofattura di acquisto, procede, di seguito, all'annotazione solo sul registro degli acquisti. Vanno emesse come fatture/autofatture elettroniche e inviate al Sistema d'Interscambio.</p>
<b>PASSAGGI INTERNI TRA ATTIVITA' IVA SEPARATE</b>	<p>Nel caso in cui avvengano passaggi interni in relazione a due distinte attività IVA esercitate, il soggetto passivo deve emettere autofattura con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sia sul registro delle fatture emesse in relazione all'attività che cede, sia nel registro degli acquisti in relazione all'attività che acquista. Deve essere predisposta la fattura/autofattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.</p>
<b>ACQUISTI DA PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI</b>	<p>In relazione agli acquisti nei confronti di produttori agricoli esonerati dall'obbligo di fatturazione, il soggetto cessionario deve emettere autofattura, una copia va consegnata al produttore agricolo cedente. Il cessionario registra l'autofattura nel registro acquisti. Il cedente non dovrebbe registrare il documento emesso dal cessionario a suo nome, ma solo numerarlo e conservarlo in formato cartaceo. Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.</p>
<b>PROVVIGIONI CORRISPOSTE ALLE AGENZIE DI VIAGGIO INTERMEDIARIE DA PARTE DELL'AGENZIA ORGANIZZATRICE</b>	<p>Per le provvigioni dovute all'agenzia intermediaria, l'agenzia organizzatrice emette ai sensi dell'art 74-ter, c. 8, DPR 633/72 autofattura. Come già precisato dall'Agenzia Entrate, l'agenzia organizzatrice dovrà predisporre una fattura, per conto dell'agenzia viaggi intermediaria, con righe imponibili aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero. Per quanto concerne l'integrazione IVA, questa avverrà solo nei registri IVA dell'azienda organizzatrice. L'agenzia Organizzatrice potrebbe utilizzare la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• annotare la fattura nel registro degli acquisti;</li><li>• annotare la fattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato all'agenzia intermediaria.</li></ul> <p>L'agenzia intermediaria annota la fattura nel registro delle vendite, in apposito sezionale. Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.</p>



<p><b>COMPENSI AI RIVENDITORI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA</b></p>	<p>Per i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi emettono autofattura ai sensi dell'art 74, c. 1, lett. e), Dpr 633/72.</p> <p>Come già precisato dall'Agenzia Entrate, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi dovranno predisporre una fattura, per conto dei rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, con righe imponibili aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero.</p> <p>Per quanto concerne l'integrazione IVA, questa avverrà solo nei registri IVA degli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi.</p> <p>Gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi potrebbero utilizzare le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• annotano l'autofattura nel registro degli acquisti.</li><li>• annotano l'autofattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato al rivenditore.</li></ul> <p>I rivenditori annotano l'autofattura nel registro delle vendite, in apposito sezionale.</p> <p>Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.</p>
<p><b>AUTOFATTURA DA DENUNCIA FORNITORE ITALIANO</b></p>	<p>Il cessionario o committente è tenuto a regolarizzare l'operazione, nell'ipotesi di mancato ricevimento della fattura da parte del committente o di ricevimento della fattura per un importo irregolare. A tal fine deve essere emessa un'autofattura, a titolo di "denuncia" entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione</p> <p>Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.</p>
<p><b>AUTOFATTURA DA DENUNCIA FORNITORE UE</b></p>	<p>Per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti nella UE, l'acquirente è tenuto ad emettere autofattura se non ha ricevuto la fattura del fornitore entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. A tal fine, l'acquirente è tenuto ad emettere autofattura "integrativa" qualora la fattura sia stata ricevuta nei termini corretti, ma esponga un corrispettivo inferiore a quello reale.</p> <p>L'autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese seguente a quello di registrazione della fattura originaria</p> <p>Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.</p>